



## IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente del Collegio ABF di Roma	Presidente
Prof. Avv. Enrico Quagliariello Presidente del Collegio ABF di Napoli	Membro effettivo
Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente del Collegio ABF di Milano	Membro effettivo [Relatore]
Avv. Marina Santarelli Componente del Collegio ABF di Milano designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (per le controversie in cui sia parte un cliente non consumatore)	Membro effettivo
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi Componente del Collegio ABF di Roma (designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)	Membro supplente

nella seduta del 19/03/2014, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

## FATTO

Con ricorso pervenuto il 22/10/13, preceduto da reclamo in data 09/08/13 riscontrato negativamente il 27/08/13, la società ricorrente, assistita dal legale di fiducia, premesso di aver contratto con l'intermediario in data 9/10/12 un rapporto di conto corrente con apertura di credito con tasso nominale al 5% e tasso di mora al 16,3875%, deduce, anche con riferimento alla pronuncia della Suprema Corte 9/01/13 n. 350, l'usurarietà di quello derivante dalla relativa sommatoria rispetto al tasso soglia del periodo (16,3785%) e chiede la condanna del resistente al pagamento di € 6.329,00 a titolo di restituzione di interessi ed € 600,00 a titolo di rimborso di spese legali.



Con le proprie controdeduzioni in data 21/11/13, l'intermediario ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità del ricorso per mancata indicazione del legale rappresentante della società ricorrente, in subordine, nel merito, ne ha chiesto il rigetto deducendo che i due tassi sono alternativi e non cumulabili tra loro, avendo gli interessi di mora carattere eventuale e non corrispettivo, ma risarcitorio. Ha chiesto pertanto la reiezione del ricorso subordinatamente alla istanza di improcedibilità.

Esaminando detto ricorso il Collegio di Roma ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di irricevibilità formulata dall'intermediario sul rilievo della mancata indicazione della generalità del legale rappresentante della S.a.s. ricorrente, cui conseguirebbe l'impossibilità di verificarne la legittimazione anche per quanto concerne il conferimento della procura al legale di fiducia che l'assiste. Con riferimento ad analoga problematica, le SSUU della Suprema Corte hanno infatti statuito nel senso che *"l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce o a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne rende identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese"* (Cass. SS.UU. 7/03/05 n. 4814).

Nella specie la denominazione della società ricorrente e l'identità del suo socio accomandatario (arg. ex art. 2114 cod. civ.) sono chiaramente indicati nel timbro della società stessa apposto sul ricorso e l'autenticità della relativa sottoscrizione da parte della stessa persona fisica trova conferma nella firma apposta sul medesimo timbro in calce all'accettazione della nota 09/10/12 di cui in narrativa e in calce al reclamo 02/08/13, le cui sottoscrizioni sono rimaste incontestate dall'odierno resistente.

Passando all'esame del merito della controversia, il Collegio remittente ha ritenuto opportuno premettere il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, con l'avvertenza che la natura di imprenditore societario della ricorrente ne importa ovviamente l'esclusione dall'ambito di applicabilità della speciale normativa di tutela dei consumatori e che si verte in tema di credito a utilizzo flessibile, come tale non assistito da un piano di ammortamento predefinito. Il quadro tracciato dal Collegio di Roma è il seguente

a) La legge 7/03/96 n. 108, innovando profondamente la fattispecie del reato di usura, ha eliminato nell'art. 644, 1° co., cod. pen. ogni riferimento allo stato di bisogno della



vittima e al relativo approfittamento da parte dell'autore della condotta criminosa ed ha sostituito tali parametri soggettivi con quello oggettivo costituito dal superamento del limite oltre il quale, per presunzione assoluta, gli interessi sono considerati usurari (c.d. *tasso soglia*), essendo stato mantenuto il riferimento allo stato di bisogno del soggetto passivo (non anche quello al relativo approfittamento da parte del reo) nella sola fattispecie di cui al successivo terzo comma, secondo la quale gli interessi, anche se inferiori al detto limite, rivestono la medesima rilevanza costitutiva del reato se sono "comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità".

Con riferimento alla individuazione del c.d. *tasso soglia*, lo stesso art. 644, III° co., cod. pen., dispone: "La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari" e l'art. 2, IV° co., L. 108/96 al riguardo prevede: "Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1" il quale a sua volta prevede che a tanto provveda trimestralmente il MEF, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, mediante rilevazione del TEGM - praticato per categorie omogenee di operazioni dagli intermediari bancari e finanziari autorizzati e "comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" (art. 644, IV° co., cod. pen.) - cui si applica la previsione incrementativa (1/4 e 4 punti percentuali) di cui al successivo quarto comma del citato art. 2, come modificato dall'art. 8, V° co., lett. d), del D.L. 13/05/11 n. 70.

Le "Istruzioni per le rilevazioni dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura" di Banca d'Italia escludono espressamente dal relativo computo "gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo" (v. ivi, 2009, § C4) e la stessa precisazione è contenuta nei "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" dalla stessa Autorità forniti con nota 03/07/13 nella quale si legge: "I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente".

A far data da quello del 25/03/11, analoga esclusione è contenuta nell'art. 3, IV° co. dei Decreti trimestrali del MEF, che espressamente dispone: "i tassi effettivi globali ... non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento".



Rileva tuttavia il Collegio Remittente che la Banca d'Italia ha precisato, con gli stessi "chiarimenti" sopra citati, che: *"anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti ministeriali riportano i risultati di un'indagine (peraltro svolta a campione nel 2001, n.d.r.) per cui la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali"*.

b) Ai sensi dell'art. 1, 1° co., D.L. 29/12/00 n. 394, di interpretazione autentica della L. 108/96, sono considerati usurari, ai fini di cui all'art. 644 cod. pen e dell'art. 1815 cod. civ., gli interessi che superano il limite di legge *"nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*,

c) L'art. 1815, 11° co., cod. civ. nel testo modificato dalla stessa L. 108/96, dispone: *"Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"*, con previsione dettata espressamente per il solo contratto di mutuo, ma ritenuta applicabile da questo Arbitro quantomeno alle tipologie di contratti di credito assimilabili (v. ABF Coll. Coord. dec. 10/01/14 n. 77) e da molti commentatori a tutti i contratti di credito.

d) in ragione della natura del credito (ad utilizzo flessibile) concesso alla ricorrente, rileva anche il dettato dell'art. 2 bis, 11° co., del D.L. 29/11/08 n. 185 che dispone: *"Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 del codice civile, dell'art. 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996 n. 108."*

e) infine il Collegio Remittente richiama testualmente i passaggi motivati di due pronunce, rispettivamente della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Con sentenza 25/02/02 n. 29 la Corte Costituzionale ha incidentalmente ritenuto che: *"il riferimento contenuto nel d.l. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori (Cass. 5324/03)"*.

A sua volta, la Suprema Corte, con la sentenza cui la ricorrente fa riferimento, ha statuito nel senso che: *"... ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c.,*



comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori” (Cass. 9/01/13 n. 350), essendosi già espressa in termini analoghi con precedenti pronunce (v. Cass. 22/04/00 n. 5286, id. 4/04/03 n. 5324; id. 11/01/03 nn. 602 e 603).

Definito sinteticamente il quadro di riferimento, il Collegio remittente precisa che difettando una nozione civilistica di usura, occorre avere riguardo, anche ai fini della decisione del ricorso, a quella offerta dall’art. 644 c.p. che, per unanime opinione, deve qualificarsi come norma penale “in bianco”, non esaurendosi in essa l’individuazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato ivi sanzionata. Rileva infatti il Collegio remittente che l’art. 644 c.p. al suo terzo comma rimette alla “legge” la concreta individuazione del c.d. *tasso soglia*, che di tale fattispecie costituisce ovviamente elemento imprescindibile, mediante le rilevazioni trimestrali di cui all’art. 2, 1° e IV° co., L. 108/96 e che tali rilevazioni non includono l’andamento trimestrale dei tassi moratori adottati dagli intermediari bancari e finanziari e la relativa entità media nel periodo. Pertanto sembra opportuno considerare che la relativa esclusione sembra essere disposta dallo stesso art. 644, IV° co., cod. pen., nella parte in cui limita le rilevazioni statistiche al dato medio del periodo riferito agli interessi ed oneri connessi “all’erogazione del credito” ed è comunque positivamente posta, come sopra osservato, dall’art. 3, IV° co. dei relativi decreti trimestrali, ciò che consente di prescindere qui dalla problematica concernente la natura e la valenza giuridica dei provvedimenti dell’Autorità di Vigilanza, segnatamente, per quanto qui rileva, delle “Istruzioni” e dei “Chiarimenti” sopra citati.

Posto quanto precede, il Collegio Remittente chiede se, nonostante la lettura datane dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte, la disposizione dell’art. 644 cod. pen., sia riferibile anche agli interessi moratori, dovendosi rilevare, in senso contrario, che la sua formulazione letterale ha esplicito ed esclusivo riguardo agli interessi o altri vantaggi pattuiti o conseguiti a fronte della “prestazione di denaro o di altra utilità” (v. ivi, 1° co.) ed ai costi connessi “all’erogazione del credito” (v. ivi, IV° co.) e che l’inciso “a qualunque titolo” contenuto nell’art. 1, 1° co., del D.L. 394/00 non è inequivocabilmente riferito alla natura (corrispettiva o moratoria) degli interessi convenuti dalle parti, ben potendosi interpretare come inteso a sanzionare qualunque modalità di pattuizione di interessi corrispettivi *ultra legem*, tale essendo l’oggetto della norma interpretata.



In subordine, ove si ritenga condivisibile la lettura dell'art. 644 cod. pen. e della relativa legge di interpretazione autentica data dalla Suprema Corte da ultimo sulla scorta dell'*obiter dictum* del Giudice delle Leggi, occorre chiedersi se, stante il difetto di rilevazione trimestrale del tasso di mora medio praticato alla clientela dagli intermediari bancari e finanziari, possa utilizzarsi il dato rilevato trimestralmente con esclusivo riferimento al TEGM del periodo quale criterio di valutazione dell'eventuale superamento del c.d. *tasso soglia* per sommatoria dei tassi di entrambe le categorie adottati nel singolo rapporto. Tuttavia, il Collegio remittente osserva che il principio, incidentalmente affermato dal Giudice delle Leggi (sent. 29/02 cit.) e ripreso dalla Corte di Cassazione (sent. 350/13 cit.), di necessaria inclusione degli interessi moratori nella previsione degli artt. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ. lascia infatti del tutto impregiudicato - pur nell'affermazione della astratta rilevanza dell'entità del tasso di mora relativo al singolo rapporto ai fini della configurabilità dell'usura nel caso concreto - il quesito circa l'utilizzabilità, in difetto di rilevazioni statistiche del tasso di mora medio nel periodo, del TEGM anche quale parametro di riferimento a tal fine. Del resto, per quanto ampie si vogliano considerare le rispettive funzioni di normazione additiva e di nomofilachia delle due Corti, le rilevazioni statistiche periodiche del tasso di mora medio qui considerate non rientrano certamente in tali funzioni, né sono altrimenti surrogabili.

In relazione al quesito circa l'utilizzabilità del TEGM quale limite di legge sulla cui scorta verificare l'eventuale usurarietà degli interessi per sommatoria dei relativi tassi adottati nel caso concreto, il Collegio Remittente rileva anzitutto che la strutturale diversità degli interessi corrispettivi e di mora è tale da rendere problematica, sul piano logico-giuridico, la stessa possibilità di loro sommatoria. E' infatti evidente che si tratta di entità giuridicamente ed economicamente disomogenee, costituendo i primi la misura di remunerazione del capitale concesso in credito (e, per quanto qui interessa, di rimborso dei connessi costi) e i secondi quella del risarcimento del danno, dovuto in caso di inadempimento, del conseguente obbligo restitutorio, come conferma la stessa rubrica dell'art. 1224 cod. civ.. Tale diversità ontologica rileva anche per quanto concerne le modalità di consumazione dell'illecito di cui si tratta: nel primo caso sarà sufficiente la mera pattuizione o promessa di interessi corrispettivi superiori al TEGM del periodo "*indipendentemente dal momento del loro pagamento*", come espressamente disposto dall'art. 1, 1° co., D.L. 29/12/00 n. 394, mentre non altrettanto sembra potersi dire con riferimento agli interessi di mora a motivo della loro eventualità e alternatività applicativa rispetto ai primi.



A parte l'evidente diversità strutturale degli interessi corrispettivi e moratori, il Collegio remittente si interroga sul fondamento logico e di tecnica statistica, prima ancora che giuridico, della comparazione del dato costituito dalla sommatoria di entrambi i tassi adottati nel singolo caso con il solo TEGM rilevato trimestralmente, trattandosi evidentemente di entità per definizione quantitativamente e qualitativamente disomogenee, tanto che la Banca d'Italia ha precisato, con gli stessi "chiarimenti" sopra citati, che: "Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti ministeriali riportano i risultati di un'indagine (peraltro svolta a campione nel 2002, n.d.r.) per cui la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali". Neppure il dato del 2,1 punti percentuali sembra poter assumere utile rilievo ai fini della detta comparazione, non rivestendo i necessari requisiti tecnici e temporali posti dalla normativa sopra richiamata per le rilevazioni statistiche integrative del dettato dell'art. 644 cod. pen.. Da tali considerazioni sembra derivare che la verifica dell'eventuale supero della soglia di legge, con riferimento al tasso di mora adottato nel singolo caso, postuli la rilevazione statistica trimestrale del corrispondente tasso medio e possa effettuarsi solo mediante comparazione separata dei singoli tassi di specie con i singoli tassi medi rilevati nel rispetto delle relative prescrizioni normative, ovvero, secondo altra modalità, mediante comparazione del dato riveniente dalla sommatoria dei tassi di specie con quello risultante dalla sommatoria dei corrispondenti tassi medi, come sopra rilevati.

Secondo il Collegio Remittente, resta pertanto da valutare se la previsione dell'art. 644 cod. pen. possa ritenersi applicabile in linea teorica anche agli interessi moratori e, in caso affermativo, se possa esserlo in difetto di rilevazioni statistiche periodiche del tasso medio di mora adottato dagli operatori del comparto creditizio, o se debba considerarsi, a tale specifico riguardo, come norma tuttora "in bianco", insuscettibile di applicazione sin tanto che non saranno adottati i decreti ministeriali contenenti la rilevazione del c.d. tasso soglia riferito al tasso medio di mora nel periodo.

Si deve aggiungere che l'eventuale inconfigurabilità, ai sensi dell'art. 644 cod. pen. e per gli effetti dell'art. 1815, II° co., cod. civ, della natura usuraria degli interessi moratori (ovvero di quelli complessivi per sommatoria dei due tassi), non significherebbe escludere altri strumenti di rimedio alla ingiustificata esosità del tasso di mora nel caso concreto, potendosi fare applicazione, anche d'ufficio (v. Cass. 18/11/10 n. 23273), della previsione di cui all'art. 1384 cod. civ. in ragione della natura risarcitoria della relativa obbligazione,



conseguendone, nel caso di specie, la possibilità di parziale accoglimento del ricorso limitatamente all'accertamento della eccessiva entità di tale tasso, con sua riduzione entro limiti di maggiore proporzionalità alla prestazione dell'intermediario, così applicandosi il medesimo criterio cui è ispirato lo stesso art. 644 cod. pen. nella previsione di cui al suo terzo comma.

Meno aderente al generale principio di bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti sembra infatti il ricorso al principio della "nullità (parziale o totale) ex articolo 1418 cod. civ. della clausola ... per contrasto con il precetto dell'art. 2 Cost. (per il profilo dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà)" (Corte Cost., ord., 21/10/13 n. 248, riferita a clausola ex art. 1385 cod. civ.) che, pur non producendo il totale azzeramento degli interessi di cui all'art. 1815, II° co., cod. civ., ne importerebbe la riduzione alla misura legale ai sensi dell'art. 1284, III° co., cod. civ.; con effetto comunque ingiustificatamente sanzionatorio per l'intermediario, soprattutto nei casi in cui, come quello di specie, non vi sia stata applicazione di interessi di mora e si pretenda la restituzione di quelli corrispettivi rientranti nel limite di legge se singolarmente valutati.

Considerata peraltro la rilevanza delle questioni oggetto del ricorso, il Collegio di Roma ha considerato opportuna la rimessione dell'esame del ricorso al Collegio di Coordinamento.

## DIRITTO

1°- Va anzitutto condivisa la valutazione di infondatezza della eccezione pregiudiziale sollevata alla resistente in ordine alla mancata individuazione delle generalità del legale rappresentante della società ricorrente, non essendo mai sorto alcun legittimo dubbio circa la effettiva identità del medesimo.

2°- Circa il merito della controversia è da premettere che quello in questione è un contratto di apertura di credito in conto corrente regolato, per quanto qui rileva, dalle seguenti condizioni:

Valida sino A REVOCA

A valere sul c/c \*\*\*\*\*

Tasso debitore di interesse nominale annuo (TAN)	5,0000%
Tasso effettivo annuo	5,0945%
Tasso debitore nominale annuo in caso di utilizzo oltre fido	15,3875%
Tasso effettivo annuo	16,2983%





Tasso di mora 16,3875%

Pari al tasso limite di cui alla L. n. 108/1996, art. 2, comma 4, così calcolato: Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di  $\frac{1}{4}$  del TEGM stesso più 4 punti percentuali. Il TEGM considerato è il minore tra quelli riferiti alla categoria delle Aperture di credito in c/c, vigente al momento in cui si verifica la mancata/ritardata restituzione, entro il termine, di quanto dovuto alla Banca.

Spese per la gestione del rapporto

Commissione di disponibilità fondi (CDF) 0,5000%

L'importo dovuto a titolo di commissione trimestrale di disponibilità fondi è calcolato al termine di ogni trimestre solare applicando la percentuale sopraindicata alla media dell'importo delle aperture di credito in essere durante il trimestre stesso."

Il contratto prevede anche che: "le condizioni economiche si intendono convenute e applicate entro la misura del tasso limite previsto per ogni categoria di operazioni dalla Legge 108/96. Le misure del tasso limite (o "tasso soglia") e del TEGM sono rilevabili dal decreto del MEF pubblicato periodicamente sulla G.U. e consultabili in filiale e sul sito internet della Banca. Qualsiasi modifica che dovesse intervenire relativa alla normativa in materia si applicherà automaticamente al presente contratto in sostituzione di quanto sopra convenuto, senza necessità di alcuna comunicazione. Le spese, commissioni e/o la misura del tasso applicato possono quindi subire variazioni al solo fine di ricondurre il tasso nell'ambito del Tasso limite applicabile per il trimestre di riferimento ai sensi della citata legge 108/96."

Ciò posto, è evidente che la domanda principale del ricorrente si fonda su un errore di prospettiva e non può essere accolta.

Il ricorrente infatti ritiene che al fine di dimostrare il superamento del tasso soglia sia sufficiente compiere l'operazione aritmetica di sommare la cifra che indica il tasso di mora con la cifra che indica il tasso effettivo annuo, confrontare tale somma aritmetica con il tasso soglia del periodo e, da tale confronto, ricavare l'effetto giuridico dell'azzeramento di entrambi.

È però evidente che la regola di diritto è tutt'altra.

Affinché possa ottenersi l'effetto per cui "non sono dovuti interessi", occorre anzitutto che gli interessi siano "promessi o comunque convenuti" con effetto giuridicamente vincolante, mentre non rileva che siano descritti. Da ciò discende che la



somma che il ricorrente propone può essere presa in considerazione solo se ad essa corrisponde una somma di obblighi di pagamento.

Ma nel caso così non è.

In primo luogo perché in riferimento ad una apertura di credito ad utilizzo flessibile, gli interessi corrispettivi sono, in quanto obblighi di concreto pagamento da adempiere in costanza del rapporto di credito programmato, alternativi rispetto agli interessi moratori che identificano gli obblighi di pagamento riferiti alle somme dovute susseguenti alla messa in mora e non già cumulabili con questi ultimi. Pertanto la sommatoria proposta dal ricorrente è logicamente errata.

In secondo luogo perché, comunque, il contratto in questione contiene una clausola di salvaguardia mediante la quale le parti hanno convenuto che il finanziato non potrà mai essere obbligato al pagamento di interessi superiori al tasso soglia e non solo a quello rilevato nel periodo in cui il contratto è stato concluso, ma anche, sembrerebbe, a quelli rilevati nei periodi di pagamento.

Ne discende che la somma aritmetica proposta dal ricorrente non corrisponde alla individuazione di alcun obbligo di pagamento assunto con il contratto, ma, al contrario, contraddice alle pattuizioni intercorse ed è perciò priva di base giuridica.

3°- Il Collegio Remittente tuttavia si interroga su altri profili problematici sottesi alla controversia in esame.

Ci si può chiedere infatti se - fatta astrazione dall'ipotesi alternativa di tasso usuraio prevista dall'art. 644, 3° comma, c.p.<sup>1</sup>, che non rileva nella presente sede - i testi legali consentano di rinvenire un tasso usuraio al di fuori ed in alternativa al procedimento istituito al fine di individuare i tassi soglia.

In secondo luogo ci si può chiedere se, almeno in relazione alle operazioni di mutuo i tassi soglia rilevati in riferimento al TEGM possano costituire un limite invalicabile, ai sensi dell'art. 1835 c.c., anche in riferimento ai tassi moratori.

In terzo luogo il Collegio Remittente si interroga circa la possibilità di procedere alla riduzione degli interessi moratori pattuiti ex art. 1384 c.c.; interessi che, nel caso in esame sono evidentemente elevati essendo stati fissati in corrispondenza del tasso soglia del tempo e stabiliti in misura tripla rispetto agli interessi corrispettivi.

<sup>1</sup> "Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria."



Infine il Collegio remittente si chiede se, in alternativa all'art. 1384 c.c., sia pensabile nel caso in esame fare ricorso al principio della nullità parziale ex articolo 1418 cod. civ. della clausola relativa alla misura degli interessi moratori, con la conseguenza che non dovrebbero azzerarsi tutti gli interessi pattuiti, ma la clausola relativa alla misura degli interessi moratori verrebbe ricondotta, ex art. 1284, 3° comma c.c. alla misura degli interessi legali.

4°- Ritiene il Collegio che, sempre facendo astrazione dall'ipotesi alternativa che non è invocata nel ricorso in oggetto, alla prima domanda si debba dare una risposta decisamente negativa,

Giova puntualizzare al riguardo che nella prospettiva in cui si colloca il quesito formulato dal Collegio Remittente, che è quella imposta dalla domanda formulata dal ricorrente, il thema respondendum diviene quello di sapere se sia giuridicamente corretto estendere agli interessi moratori la specifica disciplina sanzionatoria prevista, agli effetti civili, dall'art. 1815, 2° comma c.c. ai sensi del quale se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Ora, tale tipo di sanzione è comunemente considerata assai drastica e di tipo nettamente sanzionatorio più che conformativo. Tale eccezionale tipologia di sanzione si giustifica solo all'interno dello specifico sistema di contrasto del fenomeno dell'usura che è stato appositamente disegnato dal legislatore e che, ponendo capo ad un rimedio essenzialmente sanzionatorio, non è suscettibile di applicazione estensiva.

Soprattutto giova osservare che, come suggerito dal Collegio Remittente, tale sistema è fondato anzitutto sulla legge e su parametri oggettivi. Infatti la citata disposizione civilistica si coordina con la previsione di cui all'art. 644 c.p. che rinvia alla legge come fonte del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. La legge speciale 108/96 prevede che detto limite viene stabilito nel tasso effettivo globale medio - comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia, aumentato della metà originariamente e di 1/4 e 4 punti percentuali attualmente.

Come già chiarito da altra decisione di questo Collegio, nemmeno la legge speciale fissa un tasso usuraio, ma istituisce un procedimento per determinare di volta in volta con scadenza trimestrale quale sia il tasso usuraio in relazione a tipologie predefinite di operazioni di credito ed all'andamento del mercato. La determinazione che costituisce l'esito finale del procedimento è effettuata trimestralmente dal Ministro del tesoro, sentiti



la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, in considerazione del tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.

I valori medi derivanti da tale rilevazione sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. A tale tasso medio rilevato si applica la previsione incrementativa da ultimo stabilita dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70.

Al netto di quest'ultimo incremento, è indubbio che la nozione di interesse usurario di cui all'art. 1815 c.c. dipende dall'esito di un procedimento di concretizzazione che si svolge nel tempo e che è teso ad individuare per ciascun trimestre una misura certa dei tassi usurari espressa in forma matematica. Divengono quindi rilevanti le basi di calcolo che conducono ad individuare di volta in volta detta misura. Infatti, i dati che vengono rilevati a detti fini per categorie omogenee di operazioni creditizie sono l'esito intermedio che si raggiunge partendo da segnalazioni che gli intermediari iscritti debbono inviare alla Banca d'Italia seguendo le Istruzioni da questa appositamente emanate e rese pubbliche. Si deve quindi ricordare che la rilevazione svolta dalla Banca d'Italia sui tassi effettivi globali medi distingue due tipologie di crediti: quelli per i finanziamenti a utilizzo flessibile e quelli per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito. In entrambi i casi tuttavia nelle basi di calcolo degli oneri sostenuti dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, sono inclusi: 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento; 2) le spese di chiusura della pratica; 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione; 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (...); 6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito; 7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile (...); 8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento. Non è prevista la segnalazione, e quindi manca la



rilevazione, degli oneri a titolo di: a) imposte e tasse; b) spese notarili (...); c) costi di gestione del conto (...) a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento; d) interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo; e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.

L'esclusione dalle segnalazioni e successive rilevazioni degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardo nei pagamenti è stata ribadita in data 25 marzo 2011 dal D.M. del MEF relativo ai tassi soglia trimestrali.

Da ciò è facile dedurre che la nozione di tassi usurari come tassi che superano i tassi soglia è persino impropria perché in realtà si tratta di confrontare l'insieme di voci predefinite che attengono al costo del credito convenuto tra le parti con l'insieme delle stesse voci di costo medio rilevate trimestralmente.

Se questa è la esatta nozione di interesse usuraio, non rileva ai fini del quesito sollevato dal Collegio Remittente la diversità ontologica tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, ma il solo fatto che questi ultimi non sono rilevati nel corso del procedimento che identifica i tassi soglia e quindi non fanno parte dell'insieme delle voci di costo del credito che confluiscono nella identificazione dei tassi soglia. Come già rilevato in una precedente decisione di questo Collegio, tra i due insiemi, quello concretamente pattuito tra le parti di un rapporto creditizio e quello rilevato al fine di identificare il tasso soglia vi deve essere infatti perfetta simmetria, sia sotto il profilo della composizione dell'insieme sia sotto il profilo cronologico, come chiarito a quest'ultimo riguardo dal D.L. 29/12/00 n. 394, di interpretazione autentica della L. 108/96. Per conseguenza, sotto il profilo qui analizzato, così come non rileva la diversità di natura giuridica ed economica tra tassi corrispettivi e tassi moratori, non rilevano nemmeno argomenti esegetici tratti da testi normativi come l'espressione " a qualsiasi titolo" che ha affaticato la mente degli interpreti. Rileva solo se una certa voce di costo del credito è effettivamente presa in considerazione nelle rilevazioni che vengono condotte nel corso del procedimento di identificazione dei tassi soglia.

Va quindi ribadito il principio fondamentale della perfetta simmetria tra i due termini del confronto da cui discende che, così come sarebbe palesemente scorretto confrontare gli interessi pattiziamente convenuti per una data operazione di credito con i tassi soglia di una diversa tipologia di operazione creditizie, così come sarebbe palesemente scorretto calcolare nel costo del credito convenzionalmente pattuito gli addebiti a titolo di imposte,



altrettanto risulta scorretto calcolare nel costo del credito pattuito i tassi moratori che non sono presi in considerazione ai fini della individuazione dei tassi soglia perché in tutti i casi si tratta di fare applicazione del medesimo principio di simmetria.

5°- Il Collegio Remittente propone però anche un altro quesito più sottile chiedendosi se almeno in relazione a talune operazioni creditizie, i tassi soglia rilevati in riferimento al TEGM possano costituire un limite invalicabile, ai sensi dell'art. 1835 c.c., anche in riferimento ai tassi moratori.

Questo quesito è suggerito da considerazioni di natura esegetica che fanno leva sulla già ricordata espressione: "remunerazioni a qualsiasi titolo" che compare nel testo della legge 108/1996 e nel novellato testo dell'art. 644 c.p., nonché sulla espressione "a qualunque titolo" che compare nel testo dell'art. 1° co., D.L. 29/12/00 n. 394. E' suggerito inoltre dalle autorevolissime indicazioni giurisprudenziali citate nella ordinanza di rimessione ed, infine, da una serie di opinioni dottrinali mediante le quali si è argomentato che se è vero che i tassi soglia non comprendono gli interessi moratori, tuttavia si può egualmente sostenere che ai fini dell'applicazione della disciplina sull'usura, i tassi moratori possono essere equiparati agli interessi corrispettivi.

Giova però chiarire che il quesito formulato dal Collegio Remittente non intende rimettere in gioco operazioni di sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori del tipo di quella proposta dal ricorrente. Simili astratte operazioni aritmetiche rimangono errate ed antigiusdiche. Piuttosto, il quesito formulato dal Collegio Remittente, può acquistare un senso solo in riferimento ad ipotesi in cui la stessa formulazione pattizia a prevedere che la misura degli interessi moratori si componga della somma del tasso degli interessi corrispettivi accresciuto di una certa percentuale e sempre che tale addizione produca un valore superiore al tasso soglia del momento della stipulazione. Meno probabilmente, lo stesso quesito può essere riferito anche alle ipotesi in cui il capitale dovuto e rispetto al quale si calcola quanto dovuto a titolo di interesse moratorio sia costituito per anatocismo da interessi corrispettivi mano a mano maturati. Sebbene a parere del Collegio questa ultima ipotesi non abbia ragione di profilarsi, è da osservare che l'esclusione dell'ipotesi per cui i tassi soglia rilevati in riferimento al TEGM possano costituire un limite anche all'esigibilità di interessi moratori deriva da ragioni di portata generale.

Infatti i motivi di dubbio sopra riassunti possono essere dissipati.



Riguardo al primo di essi il Collegio di Coordinamento osserva che l'argomento esegetico presenta la debolezza di tutti gli argomenti meramente esegetici, tanto più che calata nel contesto della disposizione normativa della legge 108/1996 da cui anche il testo dell'art. 644 c.p. deriva, l'espressione "remunerazioni a qualsiasi titolo" appare riferita al modo con cui si deve calcolare il tasso effettivo globale medio e non il costo globale del credito convenuto, con la conseguenza che se si intendesse che l'espressione "a qualsiasi titolo" debba essere riferita anche ai tassi moratori bisognerebbe anzitutto innalzare la misura dei tassi soglia rilevati, rendendo più difficile per i clienti invocare la disciplina di contrasto dell'usura. Quanto alla parallela espressione "a qualunque titolo" che compare all' art. 1, 1° co., D.L. 29/12/00 n. 394, di interpretazione autentica della L. 108/96, per cui sono considerati usurari, ai fini di cui all'art. 644 cod. pen e dell'art. 1815 cod. civ., gli interessi che superano il limite di legge *"nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo indipendentemente dal momento del loro pagamento"*, espressione riferita invece ai tassi convenuti, si deve osservare che è piuttosto evidente l'intenzione del legislatore di non modificare la struttura normativa della legge 108/1996 e dell'art. 644 c.p., se non limitatamente al chiarimento relativo alla correlazione cronologica tra la rilevazione dei tassi soglia ed il momento in cui i tassi convenzionali sono stipulati o promessi.

Quanto alla indubbia autorevolezza delle decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, è però da osservare che l'indicazione fornita dalla prima è un chiaro obiter dictum e si dovrebbe dimenticare tutto ciò che si è appreso circa l'analisi dei precedenti giurisprudenziali per dare valore se non vincolante, almeno pregnante, ad un inciso come quello formulato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 25/02/02 n. 29. Tanto più che dal contesto sembra emergere che la Corte intendesse solamente non escludere che i tassi moratori possano essere presi in considerazione al fine della formazione dei tassi soglia.

La sentenza 5324/03 della Corte di Cassazione appare di difficile lettura, anche a causa della non cristallina identificazione del caso deciso. Tra l'altro infatti in detta sentenza la Cassazione sembrerebbe aver accolto la censura concernente il superamento del tasso soglia, per effetto della sommatoria del tasso corrispettivo con quello moratorio, con riferimento alle rilevazioni statistiche non del tempo della relativa convenzione (nella specie di poco anteriore alla L. 108/96), ma a quello di scadenza dell'ultima rata del mutuo di cui si controverteva in quella sede e tale palese contrasto con il dettato legislativo di cui all' art. 1, 1° co., D.L. 29/12/00 n. 394, di interpretazione autentica



della L. 108/96, non trova nel testo della decisione esauriente spiegazione. Sicché diviene nettamente più prudente attendere ulteriori indicazioni da parte della Corte regolatrice.

In realtà il quesito formulato dal Collegio Remittente prende consistenza solo quando si possa condividere l'assunto, che è stato sostenuto in dottrina, per cui sia gli interessi moratori che quelli corrispettivi avrebbero la stessa natura/funzione di remunerare lo spostamento di una somma di denaro da una sfera giuridica all'altra, sicché si può giustificare il ricorso a rilevazioni condotte in riferimento ai tassi corrispettivi anche per stabilire soglie massime riguardanti i tassi moratori.

Tuttavia si tratta di tesi incompleta perché muove dalla sola analisi della causa giustificatrice astrattamente considerata e trascura di considerare che gli interessi corrispettivi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato che determina anche i termini temporali in cui lo spostamento di disponibilità di una somma di denaro da un soggetto all'altro abbia effetto. Al contrario gli interessi moratori compensano il creditore per la perdita di disponibilità di somme di denaro che esso non ha accettato, ma che solo subisce per effetto del ritardo nel pagamento che gli è dovuto e per un periodo di tempo non prevedibile. Il fatto che la misura degli interessi moratori possa essere preconcordata tra le parti non incide sulla differenza rilevata perché preliquidare l'ammontare del danno non muta la natura giuridica del debito risarcitorio. E' anche da considerare la diversa intensità del rischio creditorio sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi da un lato e degli interessi moratori dall'altro. Infatti la prima misura incorpora il presupposto della puntualità nei pagamenti dovuti, mentre la seconda incorpora l'incertezza relativa al momento della *solutio*, posto che il soddisfacimento delle ragioni creditorie non è più affidato alla fisiologica esecuzione del contratto, ma ai rimedi che assistono il creditore deluso, il quale può anche rimanere tale per sempre. Da ciò deriva la necessità logica di differenziare la misura dei due tipi di interessi.

Il punto è comunque risolto dal diritto positivo, posto che l'art. 1224 c.c. indica con chiarezza la specifica funzione degli interessi moratori e la loro radicale differenza rispetto agli interessi corrispettivi. Pertanto alla luce dei dati positivi e della loro ratio la tesi della equivalenza tra interessi moratori ed interessi corrispettivi emerge come insostenibile. Né ragioni di sostegno emergono dal punto di vista valoriale, salvo che non si muova da pregiudizi contrari agli interessi su prestiti di denaro in generale. Giova infatti ricordare che nelle transazioni commerciali la specifica funzione degli interessi moratori è sancita dalla direttiva 2011/7/UE del parlamento europeo e del consiglio del 16 febbraio





2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, attuata con decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, modificato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Al riguardo basterà ricordare che nel 28° considerando la Direttiva indica che: " La presente direttiva dovrebbe proibire l'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore. Di conseguenza, quando una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso di interesse di mora o al risarcimento dei costi di recupero non sia giustificata sulla base delle condizioni concesse al debitore, o abbia principalmente l'obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, si può ritenere che si configuri un siffatto abuso. A tale riguardo e conformemente al progetto accademico di quadro comune di riferimento, qualsiasi clausola contrattuale o prassi che si discosti gravemente dalla corretta prassi commerciale e sia in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza dovrebbe essere considerata iniqua per il creditore. In particolare, l'esclusione esplicita del diritto di applicare interessi di mora dovrebbe essere sempre considerata come gravemente iniqua, mentre l'esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero dovrebbe essere presunta tale.. "

Benché riferita a transazioni commerciali e non ad operazioni finanziarie, benché, inoltre, le considerazioni citate sottendono un evidente favore per le parti deboli, la distinzione tra dilazioni di pagamento concordate e trattenimento di somme dovute in danno del creditore, ha rilevanza sistematica generale rispetto a tutte le operazioni creditizie dalle quali la fattispecie delle dilazioni di pagamento non si discosta affatto. Tale differenziazione sistematica sfocia in un giudizio, espresso a livello di diritto europeo, di iniquità della rinuncia ad esigere gli interessi moratori e quindi della loro insostituibile funzione. Poiché simile valutazione, in contemplazione del principio di supremazia del diritto dell'unione, è vincolante per l'interprete che debba affrontare il tema degli interessi moratori, se ne può dedurre che anche sotto il profilo della scala di valori di riferimento la tesi della omogeneità tra interessi corrispettivi ed interessi moratori non appare sostenibile.

Se però si assume che gli interessi moratori debbono essere differenziati da quelli corrispettivi, non solo in contemplazione della loro funzione e natura giuridica, ma anche nella loro misura, non si può accedere alla tesi per cui il calcolo mediante il quale si perviene ad individuare i tassi soglia del TAEG si può estendere anche ai pur non contemplati tassi moratori convenuti, alla luce della sostanziale omogeneità con i tassi corrispettivi che invece sono oggetto di rilevazione. Al riguardo è già stata osservata, ed il Collegio condivide tale osservazione, che tale soluzione equivale a dichiarare il disvalore



dei tassi moratori ed a renderli come immeritevoli di tutela, assoggettandoli ad un soglia limite che non è la loro. Ma se si riflette sui dati positivi offerti dall'ordinamento si deve pervenire alla conclusione che tale giudizio di disvalore è inaccettabile ed anzi deve essere ribaltato con la conseguenza che la tesi sopra riferita deve essere giudicata giuridicamente insostenibile.

Conclusivamente si deve ribadire che non possono essere assoggettati alla disciplina relativa gli interessi usurari elementi di costo del credito che non siano contemplati nel calcolo dei tassi soglia.

6.- Si deve ora considerare che il Collegio remittente ha posto espressamente il quesito se, ferma restando la non applicabilità della normativa di contrasto dell'usura, nel caso sotteso al ricorso in esame si possa procedere alla riduzione degli interessi moratori pattuiti; interessi che evidentemente sono elevati essendo stati fissati in corrispondenza del tasso soglia del tempo e stabiliti in misura tripla rispetto agli interessi corrispettivi.

Al riguardo, il Collegio osserva che: in oltre con la sentenza delle sezioni unite della Cassazione 13 settembre 2005, n. 18128 la questione della riducibilità d'ufficio delle clausole penali stipulate contrattualmente, rilevato che, nel caso di specie non si tratta di condannare la parte convenuta ad una prestazione superiore a quella richiesta dal ricorrente, ma ad una prestazione inferiore; ricordato che, come parimenti indicato dalla Cassazione ( cfr. Cass. civ., sez. III, 18-11-2010, n. 23273), la riducibilità della penale non è norma di carattere eccezionale, bensì espressione di un più generale potere-dovere del giudice di controllo sulla congruità di qualunque clausola contrattuale atta a predeterminare la pena gravante sulla parte inadempiente, così da garantire la sua proporzionalità e la sua eventuale riconduzione ad un ammontare tale da essere meritevole di tutela, e pertanto l'art. 1384 c.c. risulta applicabile agli interessi di mora convenzionalmente stabiliti dalle parti; l'unico ostacolo che si frappone al fornire una risposta positiva al quesito posto dal Collegio Remittente consiste nel valutare se il Collegio di Coordinamento dispone di parametri di giudizio sufficienti per pronunciarsi circa l'eccessività degli interessi moratori pattuiti.

Premesso che tale ostacolo incide sul piano fattuale dell'accertamento della sussistenza delle condizioni per la riduzione della penale medesima, ma non sull'esercizio officioso del potere del giudicante, il cui potere di controllo è ad esso attribuito non nell'interesse della parte, ma nell'interesse dell'ordinamento, per evitare che l'autonomia contrattuale travalichi i limiti entro i quali la tutela delle posizioni soggettive delle parti



appare meritevole di tutela; si deve evidenziare come esistano in atti sintomi assai evidenti di sproporzione tra il tasso "fisologico" del 5,0945% ed il tasso moratorio del 16,3875. Secondo le riferite rilevazioni di Banca d' Italia nell'anno 2001 la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento era mediamente pari a 2,1 punti percentuali; tale dato non è sufficiente ai fini della individuazione di un tasso soglia applicabile anche agli interessi moratori posto che nel sistema attuale l'individuazione dei tassi soglia esige misurazioni statisticamente precise rilevate in ciascun trimestre, può, invece, fornire indicazioni concorrenti con altre al fine di formare nel giudicare il razionale convincimento della eccessività della misura degli interessi moratori pattuiti. Infatti, anche ammettendo che siano intervenute variazioni nello spread tra tassi corrispettivi e tassi moratori una differenza di oltre 11 punti percentuali pare manifestamente eccessiva e quindi si deve ridurla.

Ciò anche in contemplazione di una altra considerazione. Alcuni, intervenendo nel dibattito dottrinale suscitato dalla riferita sentenza della Cassazione, hanno argomentato che se gli interessi moratori fossero esentati dall'applicazione della disciplina sull'usura, diverrebbe facile aggirarla prevedendo meccanismi contrattuali grazie ai quali il debitore può essere agevolmente sospinto in posizione di morosità. Ciò in effetti corrisponde ad un rischio che si può prospettare in operazioni creditizie come quella in esame che prevedono aperture di credito a revoca. E' quindi da osservare che al fine di neutralizzare tale possibile aggiramento, oltre all'opportuno rimedio già approntato in via generale dall' art. 1344 c.c., la regola della riducibilità ex officio della penale eccessiva può fungere da regola tesa a disincentivare ulteriormente e con riferimento alla ipotesi specifica, le condotte in frode alla legge sicché questa potenzialità essendo posta al servizio della tutela dell'integrità dell'ordinamento merita di essere estesa e non circoscritta.

Piuttosto il Collegio di Coordinamento reputa utile precisare che nel caso di specie il ricorrente non rivela se gli è stato richiesto il pagamento di interessi moratori limitandosi ad operare la sommatoria aritmetica di cui si è detto. Ne discende che il Collegio di Coordinamento non ha necessità di statuire circa la misura della loro riduzione, potendosi limitare, in aderenza alla questione ad esso posta, circa la loro eccessività e quindi la loro riducibilità ex officio. Giova tuttavia chiarire che ad avviso della maggioranza del Collegio sia la valutazione di sproporzione sia la misura della susseguente riduzione non può prescindere dal rapporto quantitativo intercorrente tra i tassi corrispettivi e quelli moratori convenzionalmente predefiniti. Infatti benché i due tipi di tassi siano assai diversi tra loro per natura e funzioni, tuttavia entrambi incorporano la stima del sacrificio che il prestatore



accetta di subire per trasferire una somma di denaro dalla propria sfera patrimoniale nella sfera di disponibilità altrui. Ne discende che senza necessità di ripercorrere i complessi fattori che concorrono a formare i due tipi di tassi convenuti, si deve osservare che la elisione di ogni rapporto di proporzionalità comporta conseguenze inaccettabili perché contraddittorie con la premessa già assunta circa l'applicabilità del disposto dell'art. 1384 c.c. ai tassi moratori. Come ricordato la *ratio* di simile regola di diritto si fonda sull'assunto che il potere che il giudice può esercitare d'ufficio è correlato all'obiettivo difficoltà che il debitore può incontrare nell'eseguire la prestazione risarcitoria; la difficoltà, appunto perché obiettiva, non riguarda la situazione economica del debitore, ma piuttosto l'esecuzione stessa della prestazione, ad esempio quando venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità. L'onerosità per il debitore viene cioè in rilievo come metro di giudizio perché il giudice possa effettuare la sua valutazione e non come interesse tutelato dalla norma. Ne discende che la riduzione degli interessi moratori si impone quando la funzione assegnata alla misura pattizia degli interessi moratori sia completamente scollegata dalla stima del sacrificio illecitamente imposto al prestatore di denaro per assumere quella di atterrire il debitore. Senza bisogno di evocare un noto paradigma letterario di clausola penale esclusivamente sanzionatoria - su cui peraltro si è formata una letteratura secondaria ricca di valenze anche giuridiche - si deve osservare che clausole penali confezionate in modo da suscitare panico nel debitore sono esattamente quelle che la giurisprudenza nomofilattica della Corte di cassazione (sentenza n. 10511/99; sentenza n. 8188/03; sentenza s.u. n. 18128/05; sentenza n. 7180/12) ha inteso escludere dall'ambito del legittimo esercizio dell'autonomia privata. Sarebbe certamente auspicabile che una volta acquisita l'esistenza in capo ai giudicanti del potere-dovere di ridurre la determinazione di interessi moratori sproporzionati ed eccessivi, gli stessi potessero disporre di rilevazioni statistiche affidabili circa la misura dello spread mediamente richiesto dai prestatori in previsione del passaggio da un prestito volontario ad uno involontario, al fine di conferire ordine e prevedibilità alle decisioni giudiziali; resta però il fatto che ai sensi dell'art. 1384 c.c. il potere-dovere di ridurre le penali eccessive è essenzialmente inserito nella logica del giudizio su una controversia individuale e da tale logica non può essere avulso.

Naturalmente la riducibilità degli interessi moratori eccessivi ex art. 1384 c.c. non esclude che ove ne ricorrano i presupposti possa trovare applicazione anche l'art. 1344 c.c. allorché la stipulazione di interessi moratori elevati ed oltre soglia si ponga come parte di un assetto negoziale destinato ad aggirare le disposizioni in tema di contrasto



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'usura ed in tale ipotesi però l'effetto non dovrebbe essere quello di ridurre il tasso moratorio pattuito al tasso legale, ma di dare effetto al disposto dell'art. 1815, 2° comma; mentre la possibilità di considerare la nullità parziale delle clausole che comportano interessi moratori eccessivi per contrasto con l'art. 2 cost. non sembra tener conto che nell'ordinamento esiste già a livello generale il rimedio della riduzione attuabile ope iudicis senza necessità di specifica domanda.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e accerta l'illegittimità, nei sensi di cui in motivazione, del tasso degli interessi moratori pattuito tra le parti.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE